

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Slitta al prossimo 1 ottobre 2013 l'aumento dell'IVA**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **il consiglio dei Ministri ha approvato la norma che rinvia al 1° ottobre 2013 il termine** a decorrere dal quale troverà applicazione **l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria. Sconsigliato, almeno per ora, l'aumento dell'aliquota Iva previsto per l'imminente scadenza del 1 luglio 2013. La copertura necessaria per il differimento dell'aumento in parola è stata individuata introducendo un'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche e altri prodotti succedanei da fumo.** Peraltro, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, **il predetto decreto prevede un innalzamento della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP** (non è chiaro, però, se tale misura sia correlata o meno al differimento dell'IVA). In particolare, per quanto concerne i **contribuenti IRPEF è previsto l'aumento di un punto percentuale (1%) della misura di calcolo dell'acconto:** per effetto di detta modifica, **la misura degli acconti passa dal 99% al 100% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente.** L'intervento ha carattere strutturale ed è destinato a **esplicare i relativi effetti per il calcolo degli acconti dovuti "a partire" dal periodo d'imposta corrente ( periodo d'imposta 2013).** Limitatamente al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2013,** è previsto, invece, **un incremento dal 100 al 101% della base di calcolo per gli acconti IRES.** Ancora più importante, risulta **essere l'incremento della misura dell'acconto dovuto da aziende e istituti di credito sulle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, il quale salirebbe addirittura fino al 110% per il 2013 e per il 2014.** Ad ogni modo, **i predetti aumenti esplicheranno i loro effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di novembre 2013.**

**Differito al 1 ottobre 2013 l'incremento dell'aliquota Iva ordinaria**

**L'art. 10, comma 1, della bozza di decreto-legge in materia di promozione dell'occupazione e di imposta sul valore aggiunto** (c.d. "pacchetto Giovannini") varato dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 **ha ufficializzato il rinvio di tre mesi del termine** previsto dal D.L. n. 98/2011 **per l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria.**

#### Osserva

**Sconsigliato**, almeno per ora, **l'aumento dell'aliquota Iva previsto per l'imminente scadenza del 1 luglio 2013.**

**La nuova data fissata per l'aumento in parola sarà il 1 ottobre 2013**, in luogo dell'imminente data del 1° luglio 2013 decisa dalla Legge di stabilità 2013. Ricordiamo, infatti, che, **la legge di stabilità 2013 aveva fissato l'aumento di un punto percentuale della aliquota del 21%, a decorrere dal 1 luglio 2013.** Nella medesima legge veniva precisato, anche, che l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria si sarebbe potuto evitare se, entro il prossimo 30 giugno 2013, fossero *"entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale"*, ovvero sarà operativa l'eliminazione o la riduzione dei *"regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013"*.

Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono i **beni e i servizi che saranno destinati dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal prossimo 1 ottobre 2013**

<b>Aliquote IVA modificate</b>	<b>Tipologia di beni</b>
<b>Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota IVA del 22% a decorrere dal mese di ottobre 2013</b>	Abbigliamento e accessori/automobili/ telefonini/ servizi per telefonia mobile/ personal computer e tablet/parrucchiere/prodotti e trattamenti di bellezza/ cd e dvd/ elettrodomestici/ carburante/bevande gassate/piatti pronti/vino/servizi legali e di contabilità/gioielleria e orologeria/parchi divertimento/televisori/ lezioni per corsi ed attività ricreative/ moto e bici/mobili e arredi/servizi di lavanderia/calzature/tabacchi/superalcolici

**Il reperimento delle risorse per il rinvio: introduzione imposta sulle sigarette**

---

## elettroniche

---

**Per reperire le risorse necessarie per il differimento in esame**, il governo ha introdotto **un'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche e sugli altri dispositivi succedanei dei prodotti da fumo**. Questo è, infatti, quanto si desume dalla lettura del provvedimento in commento *"i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico"*.

### **Incremento delle misure degli acconti a decorrere dal periodo d'imposta 2013**

**L'introduzione della tassa di consumo sulle sigarette elettroniche non rappresenta**, però, **l'unico elemento di rilievo sul piano fiscale**, contenuto nel decreto in commento: è prevista, infatti, una sostanziale revisione in **aumento delle percentuali di calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP** a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013**.

#### **Osserva**

Non è chiaro, però, **se tale misura sia correlata o meno al differimento dell'incremento dell'IVA ordinaria**.

<b>Tipologie di contribuente</b>	<b>Misure acconti vigenti</b>	<b>Nuove misure acconti</b>	<b>Note</b>
Soggetti IRPEF	99% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente	<b>100%</b> dell'imposta dovuta per l'annualità precedente	L'intervento ha carattere strutturale ed è destinato a esplicare i propri effetti per il calcolo degli acconti dovuti <b><u>"a partire" dal periodo d'imposta corrente</u></b> .
Soggetti IRES	100% della base di calcolo per gli acconti IRES.	<b>101%</b> della base di calcolo per gli acconti IRES.	L'intervento è destinato a esplicare i propri effetti per il calcolo degli acconti dovuti <b><u>limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013</u></b>
Aziende e istituti di credito	100% sulle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale	<b>110%</b> sulle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale	L'intervento è destinato a esplicare i propri effetti per il calcolo degli acconti dovuti <b><u>limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e periodo</u></b>

**Osserva**

Le novità in questione appaiono destinate ad esplicitare effetti **anche ai fini della determinazione degli acconti IRAP**, in virtù del disposto di cui all'art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale **i relativi acconti sono corrisposti secondo le modalità previste per le imposte sui redditi.**

Il decreto in parola precisa, inoltre, che **le nuove disposizioni produrranno effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di novembre 2013**. I contribuenti saranno, pertanto, chiamati ad effettuare **un versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto** (calcolato sulla nuova misura) **e l'importo versato alla prima scadenza**. Per i contribuenti persone fisiche che si avvalgono dell'assistenza fiscale, saranno i sostituti d'imposta a trattenere la seconda o unica rata tenendo conto delle suddette disposizioni.

**Osserva**

Ad ogni modo, così come trapela dalle principali Agenzie di stampa, **l'ultima parola circa la possibilità di un ulteriore differimento dell'aumento dell'IVA**, ovvero di una sua definitiva sospensione, **spetterà al parlamento nell'ambito dell'iter di approvazione della legge di Stabilità per il 2014.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**